

Avv. Noemi Bruzzi
Piazza C. Battisti, 10 - 19121 La Spezia
Tel. e fax: 0187.733684
Cell.: 348.3266080
E-mail: bruzzi.noemi@gmail.com
PEC: noemi.bruzzi@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DELLA SPEZIA

Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e contestuale

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI LITISCONSORTI AI SENSI

DELL'ART.151 C.P.C.

Per la sig.ra **CERAVOLO FRANCESCA**, nata alla Spezia (SP) il 16.09.1976 e residente in Follo (SP), alla via della Resistenza – P.B. 6 i.02, C.F. CRVFNC76P56E463B, rappresentata e difesa dall'avv. Noemi Bruzzi (C.F. BRZNM086H42E463G) elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in La Spezia, alla Piazza C. Battisti, n.10, come da procura in calce, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il n. di fax: 0187.733684, pec: noemi.bruzzi@pec.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f.: 80185250588, Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma (RM), domiciliato *ex lege* in Roma presso Avvocatura dello Stato – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELLA SPEZIA, c.f.: 80009130115, Viale Italia, 87 - 19124 La Spezia, uspsp@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it



nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, c.f.:
80152500106, Via Assarotti, 38 – 16122 Genova, drli@postacert.istruzione.it,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Genova,
ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

e contro

i **docenti** iscritti nella I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia della Spezia, in cui la ricorrente è attualmente iscritta in II fascia, classe di concorso AB24 e AB25, che sarebbero scavalcata in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

IN PUNTO: RICONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU – DIRITTO ALL'INSERIMENTO DELLA GRADUATORIA DI I FASCIA PROVINCIALE E II FASCIA DI ISTITUTO

*** **

1. La ricorrente è docente non di ruolo iscritta nella graduatoria di II fascia delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e III fascia delle graduatorie di istituto (Ambito territoriale provincia della Spezia), introdotte con l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, per la classe di concorso di insegnamento AB24 e AB25 (rispettivamente, Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado e Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado)
2. La ricorrente ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature straniere (**doc. 1**) e ha completato il proprio *curriculum* professionale con il conseguimento dei 24 CFU (crediti formativi universitari) in materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche (**doc. 2**);
3. Per quanto il titolo di studio e i correlati 24 CFU posseduti dalla ricorrente abbiano, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 110 L. n. 107/2015 in comb. disp. con gli artt. 5 e 17 D.lgs. n.59/2017), valenza di titolo abilitante e di titolo idoneo per la partecipazione ai concorsi a cattedra, i medesimi titoli non sono considerati idonei per l'accesso alle graduatorie di I fascia provinciale (GPS) e II fascia di istituto (G.I.);



4. Difatti, il D.M. n. 374 del 2017, emanato per l'inserimento e/o l'aggiornamento nelle graduatorie di II e III fascia di istituto (nonché il D.M. 11 maggio 2018, il successivo D.D.G. 11.06.2018, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019, in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia e, da ultimo, l'ordinanza ministeriale n. 60/2020), all'articolo 2 - Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto - prevede che hanno accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (oggi I fascia delle GPS e II fascia delle graduatorie di istituto) gli "... *aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti* (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: A) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); B) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID...".

5. Come si evidenzierà nel proseguo della trattazione, i 24 CFU, richiesti dal MIUR per l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente, non hanno valore ai fini delle graduatorie di I fascia provinciali (GPS) e II fascia di istituto.

É, quindi, necessario proporre azione giudiziale affinché - disapplicati i citati D.M. di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, nonché l'ordinanza ministeriale n.60/2020 - sia accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia provinciale (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso AB24 e AB25.

DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO A CONOSCERE LA PRESENTE CONTROVERSIA

Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento nelle graduatorie di docenti, occorre avere riguardo al "*petitum*" sostanziale dedotto in giudizio.



Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo e quale mero effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Laddove, viceversa, la richiesta formulata al giudice sia specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione deve intendersi attribuita al giudice ordinario (in tal senso: Cass. SS.UU. ord. n. 25972 del 16/12/2016; nonchè ord. n. 25840/2016 e n. 21196 del 13 settembre 2017; Cass. S.U. ord. 15.12.2016, n.25836; 26.06.2019, n.17123; C. App. Genova n. 247 del 01/12/2020).

Nel caso di specie, viene in rilievo questo secondo profilo in quanto la ricorrente chiede la disapplicazione dei D.M. e dell'ordinanza emanati per l'aggiornamento delle stesse graduatorie e l'inserimento nella graduatoria di I fascia (GPS) e nella graduatoria di II fascia di istituto, ritenendo che tale diritto discenda direttamente dalle norme primarie.

SULL'INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE

Non v'è dubbio che la ricorrente - al cospetto di un atto (con valenza di atto di gestione del rapporto di pubblico impiego) limitativo del suo diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali di I fascia e II fascia di istituto - sia portatrice di un interesse attuale e concreto ad agire in giudizio perché siano rimossi i limiti insiti nell'atto.

Difatti, l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cpc, *"... va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto, e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno..."* (in tal senso: Corte di Appello di Potenza, sez. lavoro, sentenza n. 118/2018 nonché: Cass. Sez. lavoro, n. 24434 del 21.11.2007).



Nel caso specifico, l'interesse ad agire è connesso al pregiudizio derivante dalla previsione dell'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017, emanato per l'aggiornamento triennale delle graduatorie di II e III fascia (e dei successivi atti emanati per gli aggiornamenti semestrali: D.M. 11 maggio 2018; D.D.G. 11.06.2018, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019) e l'ordinanza n.60/2020, nella parte in cui è stato precluso il diritto alla presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di I fascia (GPS) e di II fascia di Istituto (GI).

Proprio tale preclusione alla presentazione della domanda legittima la ricorrente ad agire nel presente giudizio, posto che scopo dell'azione giudiziale è proprio la rimozione del fatto impeditivo alla presentazione della domanda in ciò sostanziandosi il proprio interesse ad agire.

SUL MERITO DELLA DOMANDA

La L. n. 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) ha previsto (art. 1, comma 110) che: *"(...) a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (...)"*.

L'art. 5 del d. lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, volto al riordino, all'adeguamento e alla semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, ha previsto che: *"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA acquisiti garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti*



disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche."

Dunque, con l'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha posto quale condizione di accesso alle procedure concorsuali il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato, con il d.lgs. 59/2017, ha previsto, quale titolo di accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti, il requisito dei tre anni di servizio ovvero il conseguimento dei 24 CFU (artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 59/2017), ridefinendo, di fatto, i confini del concetto di "abilitazione".

Dunque, per accedere ai concorsi per il posto di docente, occorre possedere l'abilitazione, la quale si intende conseguita attraverso percorsi abilitanti speciali, tirocinio formativo attivo o scuole di specializzazione biennali (rispettivamente, PAS, TFA e SSIS) ovvero in virtù del possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche), nonché, in alternativa, all'esito di tre anni di servizio.

Al cospetto di questo quadro normativo, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea sia dei 24 Cfu (conseguiti in forma aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche) vanta un titolo abilitante all'insegnamento, secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015).

Sarebbe paradossale ammettere che la ricorrente possa partecipare al concorso riservato agli abilitati e, di contro, interdirle l'accesso alle graduatorie provinciali di I fascia e di II fascia di istituto, in virtù del D.M. 374/2017, del D.M. 11 maggio 2018, del successivo DDG 11.06.2018 e, da ultimo, del Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019, nonché dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020.

Ciò in quanto capacità e qualità didattica, che astrattamente consentono alla ricorrente di accedere al prossimo concorso (riservato agli abilitati), devono considerarsi le stesse richieste per l'accesso alle graduatorie, pena una concreta



incoerenza logico-sistematica. Il programma didattico affrontato dalla ricorrente consente di affermare, senza timore di smentita, che la stessa è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Pare evidente la disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale, con altrettanto palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.lgs. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione, sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1 comma 110 L. 107/2015.

C'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, con l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – espressamente riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 CFU.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno, è dunque palese nell'esclusione del docente, quale la ricorrente, nella I fascia delle graduatorie provinciali e nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Si può certo obiettare che la distinzione tra un requisito di ammissione ad un concorso, come ad un corso di specializzazione e un requisito di accesso alle fasce superiori della graduatoria abbia un fondamento razionale. Tuttavia, il punto interpretativo cruciale è dato dall'apparato logico-concettuale giuridico adoperato dal legislatore, che nel fissare i requisiti di ammissione, al concorso come al corso di specializzazione, si basa sul richiamo all'istituto dell'abilitazione all'insegnamento, abilitazione evidentemente riconosciuta alla categoria della docente che ha in questa sede esercitato azione giudiziale, per avere il legislatore obiettivamente manifestato l'intenzione di voler introdurre un rapporto di equivalenza.

L'abilitazione all'insegnamento appare rispondere ad una razionale esigenza concettuale unitaria, senza prestarsi a distinzioni basate sulla finalità.



Del resto, il superamento del concorso ha certamente un valore selettivo, ma altrettanto certamente nessun valore formativo abilitante, tanto da prevedere che i vincitori debbano poi sottoporsi ad un percorso di formazione (c.d. percorso FIT). La più recente giurisprudenza di merito sostiene che *“appare illogico ed insostenibile, sulla base dell’assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b)”*, come l’odierna ricorrente *“mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall’art. 2 d.m. n. 374 del 2017. Se infatti per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza, è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato (art. 63 co 1 d.lgs. 165/2001; artt. 4-5 L. n. 2248 del 1865 all. E) (Trib. La Spezia n. 35/2020 - **doc. n. 3**)*.

Altra ancor più recente pronuncia considera che *“i percorsi formativi, onerosi per la collettività come per gli aspiranti docenti, erano espressamente finalizzati nell’idea, nella volontà del legislatore delegante, necessariamente guidata da un fine di efficacia ed utilità, alla formazione e all’accesso alla professione. I CFU costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all’insegnamento (...) Si tratta di un’attività di formazione orientata alla funzione docente, che ha come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti, in vista dell’assunzione di relevantissime responsabilità (C. Cost. 130/2019)... Ragionevole argomentare in senso favorevole alla ricognizione abilitante, anche per ragioni di coerenza logico-sistematica. (...) Il legislatore, all’art. 1 comma 110 della legge 107/2015 ha stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal d.lgs. n. 59/2017. (...) In conformità alla legge delega, il legislatore delegato ha individuato, quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti, il conseguimento di 24 CFU in discipline specifiche. Campeggia anche un semplice dato esegetico letterale: infatti il possesso congiunto di laurea + 24 CFU è titolo di accesso concorsuale*



alternativo, quindi non può che essere equipollente al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. Ed essendo l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai diplomi/laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato dal legislatore considerato abilitante o equiparato all'abilitazione.

Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito della abilitazione, sulla base di un enunciato non espresso ma univocamente posto.

Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali e quindi di chances.

Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa..

*La capacità e qualità didattica, che consentirà ai docenti ricorrenti di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati non sono pertanto in discussione e l'esclusione dalla II fascia verrebbe ad assumere carattere irragionevolmente penalizzante. Secondo una interpretazione anche costituzionalmente orientata deve oggi convenirsi che il possesso congiunto dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla II fascia, in tal modo riconducendo l'ordinamento a sistema logico, senza conflitto normativo e disarmonie e disuguaglianze irragionevoli” (Trib. Siena n. 88/2020 - **doc. n. 4**)*

Altra recente pronuncia ha affermato nettamente il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU. Nelle motivazioni, il Tribunale afferma quanto segue: “La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110, L. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia, pur riservate ai soggetti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una



negazione dell'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

*Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi...(omissis)...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu”(Trib. Roma n. 2823/2019 - **doc. n. 5**).*

Tale opzione interpretativa trova, in effetti, conforto nella normativa europea, che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce provinciali e di istituto, è il titolo di studio.

Si consideri che, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE (disciplinanti il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse), recepite con d.lgs. n. 206 del 2007 e d.lgs. n. 15 del 2016, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche, che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Con specifico riferimento al comparto scuola, è lo stesso legislatore della Legge sulla Buona Scuola ad avere sancito la sostanziale irrilevanza della c.d. abilitazione all'insegnamento, laddove è consentito al dirigente scolastico di conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione" (art. 1 comma 79 L. n. 107/2015).



Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

I titoli conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

I termini "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente.

Quindi, dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano), ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, sussumibili nel concetto eurounitario di "qualifica professionale".



Ciò senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C157/09, EU:C:2011:794, punto 53). Ciò sta a significare che qualora un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea voglia esercitare la professione in Italia, non gli verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso o condizione per la partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali limitativi del diritto della ricorrente di accedere alle graduatorie provinciali di I fascia (GPS) e II fascia di istituto (GI) - emanati senza tener conto delle novità introdotte nel 2015 dalla legge sulla Buona scuola e dal successivo d. lgs. n. 59/2017 - appaiono in contrasto con le previsioni eurounitarie.

Prima di dette riforme, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) altro non era che una certificazione per consentire al MIUR di "programmare gli accessi".

Non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Secondo le Direttive Comunitarie 2005/36/ CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

In senso conforme, nella giurisprudenza ordinaria di merito, Trib. Cassino n. 452/2019; Trib. Roma n. 3481/2019; Trib. Messina nn. 4017/2019 e 4276/2019; Trib. Termini Imerese n. 3052/2019; Trib. Monza 1658/2019; Trib. Parma n. 960/2019; Trib. Busto Arsizio n. 1303/2019; Trib. Palermo n. 9440/2019; Trib. Salerno n. 7147/2019.

All'esito di tali considerazioni, i 24 CFU posseduti dalla ricorrente sono da considerare titolo idoneo all'inserimento nelle graduatorie di I fascia provinciale e II fascia di istituto e, conseguentemente, illegittime tutte le disposizioni emanate dal Ministero che interdicono alla stessa l'accesso alle graduatorie di I fascia provinciale e II fascia di istituto (D.M. n. 374/2017, D.M. 11 maggio 2018,



successivo DDG 11.06.2018 e, da ultimo, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019, nonché l'ordinanza ministeriale n. 60/2020).

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa,

RICORRE

alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del lavoro, affinché – previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione – voglia così provvedere:

- a) Disapplicare, in quanto illegittimi, il D.M. n. 374/2017, nonché il D.M. 11 maggio 2018, il successivo D.D.G. 11.06.2018, il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR n. 1458 del 09.10.2019 e l'ordinanza ministeriale n. 60/2020, nella parte in cui non consentono l'inserimento nelle graduatorie provinciali di I fascia (GPS) e di II fascia di istituto (GI) ai docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, conseguiti in forma aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- b) accertare e dichiarare che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu e, per l'effetto, ordinare al Ministero convenuto, in persona del legale rapp. p.t., di inserire la ricorrente nella I fascia provinciale (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente dell'ambito territoriale della Provincia della Spezia per la classe di concorso AB24 e AB25;
- c) con vittoria delle spese e degli onorari di causa.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) certificato di laurea;
- 2) attestato 24 CFU;
- 3) sentenza Tribunale della Spezia n. 35/2020
- 4) sentenza Tribunale di Siena n. 88/2020
- 5) sentenza Tribunale di Roma n. 2823/2019
- 6) attuale inserimento Ceravolo nelle graduatorie provinciali e di istituto
- 7) procura alle liti



Valore della controversia: il contributo dovuto e versato per la presenta procedura è pari ad euro 259,00, dato il valore indeterminabile del presente procedimento.

Istanza per l'autorizzazione a notificare ai litisconsorti secondo modalità alternative

ai sensi dell'art. 151 c.p.c

nell'interesse della Sig.ra Ceravolo Francesca, come sopra rappresentata, difesa ed assistita,

premessso

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatorie provinciali di I fascia e di II fascia di istituto dell'Ambito territoriale della Spezia, per la classe di insegnamento AB24 e AB25, nei termini indicati in ricorso;
 - tutti gli altri docenti già inseriti nella medesima graduatoria hanno un interesse contrario a quello azionato dalla ricorrente, potendo ricevere pregiudizio da una sentenza di accoglimento del ricorso;
 - il ricorso *ut supra*, nel rispetto del contraddittorio deve, quindi, essere notificato a tutti i soggetti già inseriti nelle citate graduatorie;
 - la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;
 - la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.
- Vista la possibilità per il Giudice adito di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica per pubblici proclami;
- vista la prassi, soprattutto nei giudizi contro il MIUR, di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai litisconsorti, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;
 - considerata anche la particolare urgenza della presente controversia



Tutto ciò premesso, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., autorizzi la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali di I fascia e II fascia di istituto dell'Ambito territoriale della Spezia, per la classe di concorso AB24 e AB25, previa pubblicazione del presente atto e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito dell'amministrazione resistente.

Con osservanza.

La Spezia, 15.02.2021

Avv. Noemi Bruzzi

